

## **LA NOSTRA COSTITUZIONE DEDICA 3 ARTICOLI AL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE.**

L'ISTRUZIONE È STRUMENTO PER IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA, LA SCUOLA È APERTA A TUTTI E L'INSEGNAMENTO È LIBERO, RIPORTIAMO GLI ARTICOLI CHE DEFINISCONO LE LINEE GUIDA DEL NOSTRO ORDINAMENTO.

### PRINCIPI FONDAMENTALI

#### **ART. 3.**

TUTTI I CITTADINI HANNO PARI DIGNITÀ SOCIALE E SONO EGUALI DAVANTI ALLA LEGGE, SENZA DISTINZIONE DI SESSO, DI RAZZA, DI LINGUA, DI RELIGIONE, DI OPINIONI POLITICHE, DI CONDIZIONI PERSONALI E SOCIALI.

È COMPITO DELLA REPUBBLICA RIMUOVERE GLI OSTACOLI DI ORDINE ECONOMICO E SOCIALE, CHE, LIMITANDO DI FATTO LA LIBERTÀ E L'EGUAGLIANZA DEI CITTADINI, IMPEDISCONO IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA E L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I LAVORATORI ALL'ORGANIZZAZIONE POLITICA, ECONOMICA E SOCIALE DEL PAESE.

### TITOLO II

#### RAPPORTI ETICO-SOCIALI

#### **ART. 33.**

L'ARTE E LA SCIENZA SONO LIBERE E LIBERO NE È L'INSEGNAMENTO.

LA REPUBBLICA DETTA LE NORME GENERALI SULL'ISTRUZIONE ED ISTITUISCE SCUOLE STATALI PER TUTTI GLI ORDINI E GRADI.

ENTI E PRIVATI HANNO IL DIRITTO DI ISTITUIRE SCUOLE ED ISTITUTI DI EDUCAZIONE, SENZA ONERI PER LO STATO.

LA LEGGE, NEL FISSARE I DIRITTI E GLI OBBLIGHI DELLE SCUOLE NON STATALI CHE CHIEDONO LA PARITÀ, DEVE ASSICURARE AD ESSE PIENA LIBERTÀ E AI LORO ALUNNI UN TRATTAMENTO SCOLASTICO EQUIPOLLENTE A QUELLO DEGLI ALUNNI DI SCUOLE STATALI.

È PRESCRITTO UN ESAME DI STATO PER L'AMMISSIONE AI VARI ORDINI E GRADI DI SCUOLE O PER LA CONCLUSIONE DI ESSI E PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE.

LE ISTITUZIONI DI ALTA CULTURA, UNIVERSITÀ ED ACCADEMIE, HANNO IL DIRITTO DI DARSÌ ORDINAMENTI AUTONOMI NEI LIMITI STABILITI DALLE LEGGI DELLO STATO.

#### **ART. 34.**

LA SCUOLA È APERTA A TUTTI.

L'ISTRUZIONE INFERIORE, IMPARTITA PER ALMENO OTTO ANNI, È OBBLIGATORIA E GRATUITA.

I CAPACI E MERITEVOLI, ANCHE SE PRIVI DI MEZZI, HANNO DIRITTO DI RAGGIUNGERE I GRADI PIÙ ALTI DEGLI STUDI.

LA REPUBBLICA RENDE EFFETTIVO QUESTO DIRITTO CON BORSE DI STUDIO, ASSEGNI ALLE FAMIGLIE ED ALTRE PROVVIDENZE, CHE DEVONO ESSERE ATTRIBUITE PER CONCORSO.